



Prot.n. 5215

Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico in parte del territorio del Comune di Novafeltria (frazioni di Secchiano, Uffogliano, Perticara e Miniera), per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.

Il servizio di trasporto scolastico consiste nell'offrire linee differenziate di percorsi scuolabus in considerazione della specificità del territorio comunale e dell'ubicazione dei vari plessi scolastici.

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 è stato deciso, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000, di esternalizzare, per le motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, per 5 anni, il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di:

A) Secchiano M. e Ponte Santa Maria Maddalena (Uffogliano) per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado;

B) Perticara e Miniera per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria.

Tra le motivazioni alla base della decisione dell'esternalizzazione del servizio, di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 20/2012, la seguente: *"...non esistono le condizioni per effettuare il servizio in parola in economia ovvero con propri mezzi e personale poiché il comune di Novafeltria non ha i mezzi scolastici necessari (scuolabus), né il personale (autisti scuolabus) necessario alla loro conduzione, avendo in servizio n. 3 autisti scuolabus già impegnati nelle restanti tratte e non ha altresì disponibilità finanziarie per acquistare i mezzi, né possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti..."*.

Con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/09/2015 si è deciso di prorogare, per le motivazioni indicate nella premessa del medesimo atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, per anni 3, e precisamente a tutto il 30/06/2020, la sopracitata deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 concernente l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano, Uffogliano, Perticara e Miniera.

Tra le motivazioni alla base della decisione della proroga della esternalizzazione del servizio, di cui alla sopracitata deliberazione consiliare n. 39/2015, la seguente: *"...nulla è cambiato rispetto ai tempi dell'adozione della succitata deliberazione di C.C. n. 20/2012 e cioè che non esistono le condizioni per effettuare il servizio in parola in economia ovvero con propri mezzi e personale poiché questo Comune non ha i mezzi scolastici necessari (scuolabus), né il personale (autisti scuolabus) necessario alla loro conduzione, avendo in servizio n. 2 autisti scuolabus (e n. 1 a disposizione per le sostituzioni) già impegnati nelle restanti tratte e non ha altresì disponibilità finanziarie per acquistare i mezzi, né possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti..."*.

Con la conclusione del corrente anno scolastico (30/06/2017) scadranno i contratti d'appalto in essere relativi al servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano e nelle frazioni di Perticara e di Miniera.



Si pone adesso la necessità di rivalutare l'organizzazione del servizio per il prossimo periodo, nell'ambito delle determinazioni del Consiglio Comunale, di cui alle deliberazioni n. 20/2012 e n. 39/2015 suddette.

In proposito si deve considerare che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.4. del D.L. n.138/2011 sopra citato, la disciplina applicabile è attualmente quella dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, il quale testualmente dispone: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ”.*

Il servizio di trasporto scolastico risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Pertanto, ai sensi del comma 20, dell'art. 34 sopra citato, è necessario dare atto:

- a) delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

1) Ragioni, la forma di affidamento e criterio di aggiudicazione del servizio

La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale.

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti ed a prezzi accessibili.

Ciò posto, si ritiene che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione.

L'esperienza positiva di questi ultimi anni induce a continuare nella scelta dell'appalto in quanto permette di fare fronte a tutte le esigenze degli utenti del servizio, per le motivazioni riportate negli atti consiliari n. 20/2012 e n. 39/2015, qui integralmente richiamate.



L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da eseguirsi in parte del territorio del Comune di Novafeltria (frazioni di Secchiano, Uffogliano, Peticara e Miniera), per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

In considerazione del fatto che il servizio va svolto in due distinte parti del territorio comunale, non contermini, e per favorire, in conformità all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, l'appalto sarà suddiviso, ai sensi del medesimo art. 51, in n. 2 Lotti funzionali e precisamente:

- LOTTO n. 1 - servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano;-
- LOTTO n. 2 – servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Peticara e di Miniera.

L'appalto, per entrambi i Lotti, avrà durata per il periodo coincidente con gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con date di attivazione e sospensione come da calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità.

La sopraindicata durata del servizio è conforme al periodo stabilito dal Consiglio comunale, con le succitate deliberazioni n. 20/2012 e n. 39/2015, per l'esternalizzazione del servizio.

L'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 è di complessivi € 206.900,00, IVA esclusa (importo complessivo dei due Lotti).

Per la scelta del contraente, fatto salvo l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa, si procederà mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.

La procedura di gara sarà espletata, ai sensi della vigente normativa e della convenzione esistente tra gli enti, dall'Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, alla quale saranno forniti da questo Comune gli elementi essenziali per predisporre i documenti di gara.

Con il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo a ciascun Lotto, si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, con indicazione, peraltro, dei percorsi e chilometraggi.

2) Contenuti degli obblighi di servizio pubblico e servizio generale e compensazioni economiche previste.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

L'Appaltatore del servizio relativo al Lotto n. 1 espletterà la seguente attività:
esecuzione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano del Comune di Novafeltria per gli alunni residenti frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Secchiano e Secondarie di I° grado e di II° grado-classi I[^] e II[^] (si precisa che il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I° e di II° grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale), secondo le modalità del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.



L'Appaltatore del servizio relativo al Lotto n. 2 espletterà la seguente attività:
esecuzione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera del Comune di Novafeltria per gli alunni residenti frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Perticara e Secondarie di I° grado e di II° grado-classi I^ e II^ (si precisa che il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I° e di II° grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale), secondo le modalità del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

A fronte del servizio prestato il Comune corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo a ciascun Lotto.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative quali:

- a) la determinazione delle tariffe del servizio a domanda individuale di trasporto scolastico;
- b) la gestione delle iscrizioni e la gestione della riscossione dei pagamenti da parte degli utenti del servizio;
- c) ogni altra funzione inerente il servizio di trasporto scolastico.

La percentuale di copertura del costo del servizio è definita annualmente con deliberazione di Giunta comunale.

Novafeltria, 19/06/2017

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali)
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all'Unione di Comuni Valmarecchia e
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico

Dott. Rolando Rossi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005